



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto:
previdenza
complementar
e

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Lucia Esposito	Presidente
dott. Luigi Cavallaro	consigliere
dott. Alessandro Gnani	rel. consigliere
dott. Luca Solaini	consigliere
dott. Angelo Cerulo	consigliere Aula A

RGN
15663/16
Cron.
Rep.
CC 23.2.23

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15663/16 proposto da:

BANCA I S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO , presso lo studio
dei Prof. Avv.
che la rappresentano e difendono;

- *ricorrente* -

contro

- *intimata* -

nonché contro



CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE

- *intimata* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.897/15, depositata il 15.12.15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

Rilevato che:

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da [redacted] ex dipendente della banca [redacted] spa, avverso due pignoramenti presso terzi notificati dalla stessa banca e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la [redacted] per il personale del [redacted] a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare.

Sul presupposto per cui la [redacted] era stata licenziata dal [redacted] e quindi, ai sensi dell'art.14 d. lgs. n.252/05, erano venuti meno i requisiti di partecipazione alla previdenza complementare presso la Cassa Aziendale per il personale del [redacted], la Corte riteneva che, sebbene non vi fosse stato il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ugualmente le somme accantonate non fossero pignorabili, in quanto ancora da considerarsi in fase di accumulo.

Avverso la sentenza ricorre [redacted] spa per un motivo, illustrato da memoria.

La sentenza è rimasta intimata.

A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato [redacted]

[redacted] poi eseguito



dalla ricorrente, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, e la Cassa di Previdenza rimaneva intimata.

Considerato che:

Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.11 d. lgs. n.252/05, anche in relazione al suo successivo art.14 e all'art.12, co.1 delle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte ritenuto ancora in fase di accumulo somme rispetto alle quali erano cessati i presupposti per la permanenza entro la forma di previdenza complementare gestita dalla Cassa di Previdenza del personale e non avendo la , attesa un'inerzia protratta per anni, provveduto ad alcun loro trasferimento ad altra forma di previdenza complementare.

Il motivo è manifestamente infondato.

In fatto è pacifico che, essendo la stata licenziata dal proprio datore di lavoro, erano cessati alla data dei pignoramenti (2011) e sin dal 2006, i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gestita dalla Cassa aziendale del (art.14, co.2 d. lgs. n.252/05).

Senonché, a fronte di tale cessazione, non è seguita alcuna delle ipotesi originariamente previste dall'art.14, co.2 d. lgs. n.252/05, non avendo la Piraino trasferito i contributi ad altra forma pensionistica complementare, né avendo chiesto il riscatto parziale o totale della propria posizione.

Attualmente il caso sarebbe regolato dall'art.14, co.2, lett. c-bis), norma però inapplicabile *ratione temporis*, poiché introdotta con d. lgs. n.88/18. Essa prevede come ulteriore alternativa, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, "il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una



mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Ritiene il collegio che, nonostante la norma non sia applicabile *ratione temporis*, la regola da essa espressa potesse ricavarsi ugualmente dal sistema anche prima della sua entrata in vigore.

Invero, all'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale, come tale pignorabile sol perché non si sia esercitata scelta in tal senso (riscatto parziale o totale) oppure non si sia avuto il transito in altra forma di previdenza. La posizione individuale continua ad essere in fase di accumulo fin quando permane una legittima aspettativa di future prestazioni pensionistiche in ragione dell'ulteriore carriera lavorativa dell'assicurato. Né si può dire che la sola inerzia protratta per anni dall'assicurato debba essere sanzionata convertendo la sua posizione individuale in prestazioni economiche aggredibili esecutivamente, così pregiudicandogli definitivamente l'aspettativa di prestazioni future e ledendo, il suo status di assicurato. Invero, il mancato passaggio ad altre forme di previdenza richiede che l'assicurato acceda ad altra attività lavorativa, e possono occorrere vari anni prima di trovare una nuova occupazione. Il mancato trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, così come la (libera) decisione di non provvedere al riscatto, non potevano determinare, in assenza di una norma ad hoc mancante nel d. lgs. n.252/05, l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata in capo all'assicurato. Conclusivamente, anche prima della novella introdotta dal d. lgs. n.88/18, era ricavabile dal sistema la conclusione poi formalizzata nella lettera c-bis), ovvero quella di salvaguardia della posizione individuale e di sua permanenza presso la forma pensionistica complementare rispetto alla quale erano cessati i requisiti di partecipazione.



A tale interpretazione dell'art.14 d. lgs. n.252/05, nel testo applicabile
ratione temporis, si è uniformata la sentenza impugnata, sicché il
ricorso va respinto.

Nulla sulle spese essendo rimaste intimate e la Cassa
di Previdenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di
applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente
obbligo in capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso nell'adunanza del 23.2.23

Il Presidente

Lucia Esposito

